



Struttura territoriale Puglia, Campania, Basilicata e Calabria

SEMINARIO

Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Lucio Guarino

**SCHEMI DI REGOLAMENTO COMUNALE, SCHEMI DI
DELIBERA, DI STATUTO, DI PROTOCOLLO D'INTESA E
CONCESSIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

Reggio Calabria
12 e 13 aprile 2010

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX
PROVINCIA DI XXXXXXXXX

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA
AI SENSI DELLA LEGGE 109/96 DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DI XXXXXXXXXXXX**

INDICE

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Unità operativa speciale beni confiscati

Articolo 4 –Albo speciale

Articolo 5 - Enti beneficiari

Articolo 6 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

Articolo 9 - Durata

Articolo 10 - Cessione del bene e del contratto

Articolo 11 - Controlli

Articolo 12 - Potere sanzionatorio

Articolo 13 - Normativa transitoria e finale

ARTICOLO 1 - Finalità e oggetto

Il Comune di XXXXXXXXXXXXX, in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche e integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ARTICOLO 2 – Principi

Il Comune di xxxxxxxxxxxxxxxx per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conferma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

ARTICOLO 3 Unità operativa speciale beni confiscati

E' istituita l'Unità operativa speciale beni confiscati alla mafia che si occupa di tutte le problematiche inerenti la concreta applicazione della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficio, che opera con il supporto di tutti i Settori comunali, è diretto dal Segretario Generale.

ARTICOLO 4 - Albo speciale

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di xxxxxxxxxxxxxxxx.

Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 5 – Enti beneficiari

I beni di cui all'art.1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 –Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art.1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata dal Segretario Generale su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.

Il Segretario Generale dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di XXXXXXXXXXXXX dai soggetti di cui all'art. 5 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.

Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Segretario Generale acquisite le richieste individuerà il concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento

delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, la Giunta Municipale non può adottare il provvedimento concessorio.

ARTICOLO 8 – Obblighi del concessionario

Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di XXXXXXXXXXXX in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: “ Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del XXXXXXXXXXXX”;
- p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di XXXXXXXXXXXX in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di “Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.
- q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 9 – Durata

Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene. Comunque la concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 20 (venti).

La concessione è rinnovabile con procedura semplificata .

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di XXXXXXXXX almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui all'art 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10- Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 11- Controlli

E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Segretario Generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Segretario Generale può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12- Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi

elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale che ne curerà l'istruttoria.

ARTICOLO 13- Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.

Il Segretario Generale

Premesso che :

con successivi Decreti dell’Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati venivano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per finalità sociali, in conformità allo spirito della legge 109/96 modificativa ed integrativa della legge 31.05.65 n. 575 come successivamente modificata ed integrata, beni confiscati alla mafia;

l’art. 2 undecies comma 2 lettera b) della legge 31.05.65 n. 575 come successivamente integrata dalla legge 109/96 dispone che i beni immobili confiscati possono essere trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere utilizzati per finalità istituzionali o sociali e che il comune può, amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a terzi aventi particolari requisiti.

Ritenuta

l’opportunità di adottare, nell’esercizio della propria autonomia normativa, apposita disciplina regolamentare integrativa delle norme primarie al fine di stabilire i principi a cui si deve ispirare l’Ente nella gestione dei beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della legge 109/96 facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali e disciplinarne le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi;

Considerato che

detta regolamentazione è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- individuare, conformemente ai principi di legalità, di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa, i terzi a cui concedere i beni confiscati facenti parte del proprio patrimonio sulla base di una selezione pubblica che privilegi principalmente, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell’Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati siano maggiormente rispondenti all’interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96;
- eliminare il rischio che i terzi che assumeranno in concessione i beni immobili confiscati dell’Ente siano soggetti condizionati, anche in modo occulto, nella loro attività dalla criminalità organizzata;
- garantire una trasparente, efficace, efficiente ed economica gestione del bene da parte del terzo concessionario, inserendo nel capitolato contratto la previsione di particolari obblighi che il terzo concessionario deve osservare, di specifiche misure sanzionatorie da graduare in relazione alle violazioni, di particolari forme di controllo, da parte dell’Ente, sulla compagine sociale, sui

bilanci, sulle modalità di utilizzazione del bene da parte del terzo concessionario, di un termine di durata minima della concessione e del diritto di insistenza;

Visto

l'art.117 della Costituzione

la legge 31.05.65 n. 575 come successivamente modificata ed integrata

lo Statuto dell'Ente

lo schema di Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

propone di deliberare

di approvare il Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , costituito da n° 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Proponente

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 267/2000: favorevole

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI
Provincia di xxxxxxxxx

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero _____ Del _____

Oggetto: Costituzione Consorzio ex articolo 31 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni didenominato “.....” per la gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia. Approvazione Statuto e schema di convenzione.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ORDINARIA in prima convocazione in seduta PUBBLICA.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

- 1-
2-
3-

ne risultano presenti n. ____ e assenti n. _____.

Assume la presidenza il signor _____ in
qualità di _____ assistito dal Segretario _____

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la proposta del Sindaco;

- visto il protocollo di intesa sottoscritto in data.....tra i Sindaci dei Comuni di
- visto l'art. 31 del D.lgs 267/2000 e l'art. 2 undecies comma 2 lettera b) della legge 575/65 e s.m. e ii;
- visto lo Statuto del costituendo Consorzio di Comuni
- visto lo schema di convenzione del costituendo Consorzio di Comuni
- visto il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio;

con voti favorevoli _____ contrari _____ espressi per _____

DELIBERA

DI APPROVARE , come ad ogni effetto approva, senza modificazione alcuna, l'allegata

“PROPOSTA” (ALLEGATO 1), formante parte integrante e sostanziale del presente verbale e

con voti favorevoli _____ contrari _____, espressi per _____ si dà

all'atto immediata eseguibilità.

Il Segretario

Il Presidente

(ALLEGATO 1)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco

Premesso :

Che in seguito all'emissione di provvedimenti definitivi di confisca di beni appartenuti alla criminalità organizzata e assegnati ai Comuni di _____ si è determinata l'esigenza di un

loro utilizzo, in modo produttivo e a fini sociali con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali;

che l'iniziativa oltre a costituire una concreta sfida alla criminalità organizzata, vuole contribuire a modificare, in chiave positiva, l'assetto produttivo delle aree dei Comuni coinvolti, facendo nascere da beni improduttivi confiscati ai mafiosi, un'opportunità di sviluppo, che nel territorio di riferimento significa creare occasioni di lavoro;

che quindi, da un punto di vista sociale, si vuole puntare ad obiettivi di integrazione di soggetti economicamente deboli e di contrastare la criminalità organizzata creando una imprenditoria sana e pulita, che attraverso lo sfruttamento dei beni confiscati possa produrre iniziative concrete e durature di recupero del territorio alla legalità, con la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

che i Comuni di appartenenti alla medesima realtà territoriale, hanno manifestato tramite sottoscrizione di apposito protocollo di intesa, allegato alla presente, la volontà di procedere a realizzare nel territorio, soprattutto attraverso l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, un programma di iniziative, sia di carattere sociale che infrastrutturale, integrate e coordinate tra loro, afferenti il tema della legalità e sicurezza volte alla diffusione, al rafforzamento e alla promozione della cultura della legalità nella zona di riferimento;

Considerato:

che per una coordinata, efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed unitaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata che i Comuni aderenti conferiranno in godimento al patrimonio consortile, oltre che per l'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, per attuare iniziative volte alla diffusione e al rafforzamento della cultura della legalità nel territorio di riferimento, si ritiene necessario costituire un Consorzio di Comuni, ex articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, in quanto, tra le forme associative fra Enti locali, previste dal nostro Ordinamento giuridico, appare in relazione al tipo di attività da esercitare la più opportuna e conveniente;

Visti:

lo Statuto del costituendo Consorzio nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

**Tutto ciò premesso e considerato
propone di deliberare**

a) di costituire tra i Comuni di, un Consorzio di Comuni ex articolo 31 del D.Lgs. 267/2000 per una coordinata, efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed unitaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata che i Comuni aderenti conferiranno in godimento al patrimonio consortile, che possa provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, per attuare iniziative volte alla diffusione e al rafforzamento della cultura della legalità nel territorio di riferimento.

b) di approvare lo Statuto del costituendo Consorzio denominato “.....”, nel testo allegato alla presente, sotto la lettera “a”, per farne parte integrante e sostanziale;

c) di approvare lo schema di Convenzione del costituendo Consorzio nel testo allegato alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

d) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione del Consorzio;

e) Di rinviare a successivo atto del responsabile del servizio competente l'assunzione dell'impegno delle eventuali spese conseguenti al presente atto;

f) che venga data, con separata votazione, all'atto immediata eseguibilità.

STATUTO

CONSORZIO

“XXXXXXXXXX”

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 Costituzione

1. Tra i Comuni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, un Consorzio di funzioni denominato: "XXXXXXXXXX".
2. L'ammissione di nuovi Enti, in quanto portatori di un interesse qualificato, tenuto conto dello scopo sociale, è deliberata dalla Assemblea, previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali degli Enti consorziati; il suddetto parere deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso favorevolmente; l'Assemblea approva anche le conseguenti modifiche alle quote di partecipazione.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.

Art. 2 Scopi

1. Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai Comuni aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'articolo 2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art.2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1.
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al primo il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, ivi comprese iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità, attraverso corsi di formazione, convegni o altre forme nel territorio di riferimento.

Art.3

Durata

1. Il Consorzio ha durata sino al XXXXXXXXX, durata che potrà essere prorogata e potrà cessare:
 - a. per compimento dello scopo;
 - b. per volontà degli enti consorziati.
2. Ognuno dei Comuni uniti in Consorzio può ottenere di cessare di farne parte dandone formale preavviso con almeno un anno di anticipo. In ogni caso il recesso ha effetto dal 31 Dicembre dell'anno successivo a quello dell'istanza di recesso.
3. Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alle quote di partecipazione, tenuto conto della ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza dei Comuni associati
4. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 11 della convenzione.
5. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli comuni, nel caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, ritornano in ogni caso, nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità del Comune conferente.

Art.4

Sede ed ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale in XXXXXXXXXXXXXXX; potrà avere propri uffici negli altri comuni nei quali esplica la propria attività.
2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei Comuni consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi.

Art. 5

Convenzione

1. I rappresentanti dei Comuni stipulano la convenzione che viene approvata unitamente al presente Statuto.
2. La convenzione individua gli atti fondamentali del Consorzio che devono essere trasmessi ai comuni aderenti.
3. La convenzione stabilisce le quote di partecipazione degli Enti associati determinate sulla base dei conferimenti dei medesimi.
4. L'avvenuta variazione delle quote, a seguito dei conferimenti opportunamente valutati e stimati, determinati dal Sindaco, costituisce atto integrativo della convenzione e modificazione espressa del precedente comma 4.

TITOLO II

ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6

Gli Organi del Consorzio:

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea.
- b. il Presidente dell'Assemblea.
- c. il Consiglio di Amministrazione.

- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- e. il Segretario Direttore

Art. 7

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza delle comunità locali.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività degli organi consorziali.

Art.8

Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio o da loro delegati.
2. La delega e la revoca del delegato del sindaco nell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco, la rappresentanza del Comune nell'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce.
4. Il Presidente è eletto nel suo seno dall'Assemblea; fino a quando l'Assemblea non proceda alla elezione svolgerà le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti.
5. Ciascun Comune associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione e nello Statuto.

6. Il rappresentante di ognuno dei Comuni esercita, in assemblea, le prerogative di voto derivante dalla quota di partecipazione stabilita dal comma 4 dell'art 5.

Art. 9

Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire mediante notifica dei messi notificatori dei comuni o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti dei Comuni Consorziati che siano portatori di almeno il 50 % delle quote di partecipazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Rappresentanti, i quali siano portatori di almeno un terzo delle quote di partecipazione. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima

7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni

8. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Direttore, i revisori dei conti; i medesimi se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti, hanno diritto di parola ma non di voto; dei loro interventi viene fatta menzione nel verbale.

Art. 10 Competenza

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea.

a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

b. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto.

c. la determinazione delle indennità a favore dei componenti gli organi del Consorzio.

d. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni ;

e. l'approvazione del rendiconto della gestione ;

f. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari.

g. l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.

h. la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario Direttore del Consorzio.

i. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi.

j. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.

k. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi dal Consorzio.

l. la nomina dei Revisori dei Conti.

m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto.

n. le modifiche allo Statuto consortile

o. l'ammissione di nuovi Enti e il prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati.

p. tutti quegli atti riservati dalla legge alla competenza dei Consigli comunali

Art. 11 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Direttore Segretario in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano contenuto tecnico-finanziario.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo all'unanimità dei voti. Al secondo scrutinio, da svolgersi non prima che siano trascorsi dieci giorni, è sufficiente la maggioranza dei voti.

3. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 delle quote per l'approvazione delle deliberazioni relative a:

a) revoca del Consiglio di amministrazione.

b) approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e relative variazioni.

In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

4. Le deliberazioni riguardanti ammissione al Consorzio di altri enti, l'estensione delle attività consortili ad altri servizi, le modifiche allo statuto e la variazioni delle quote di partecipazione, devono avere il voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi delle quote di partecipazione;

5. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

6. le deliberazioni di cui all'articolo 10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse ai comuni associati.

7. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

8. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza delle quote.

9. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme in vigore Comune sede del Consorzio.

10. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario-Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

11. I contratti in forma pubblica amministrativa del Consorzio sono rogati dal Segretario-Direttore del Consorzio o dal Segretario di uno dei comuni consorziati, incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
- b. controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti o da deliberazioni;

Art- 13 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri e i componenti delle Giunte dei Comuni consorziati, i membri dell'Assemblea, nonché coloro che sono in lite con il Consorzio, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

4. Il Consiglio di Amministrazione si compone di XXXXX consiglieri, compreso il Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per anni XXXXXXXX, di norma coincidente con il mandato degli organi elettivi dei Comuni consorziati.

6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

7. I componenti del Consiglio che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo

Art~ 14 Elezione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 11, sulla base di una proposta formulata dal Presidente, sentiti gli altri rappresentanti dei Comuni contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di consigliere.

2. La proposta è depositata almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dalla dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza..

Art. 15 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario Direttore in caso di loro assenza o impedimento.
2. Predisporre le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione ;
 - b) gli schemi di regolamento;
 - c) il progetto di programma triennale;
2. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) assegnazione direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Segretario-Direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea consorziale;
 - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
 - c) autorizza il Segretario-Direttore a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale ;
 - d) decide in ordine ad eventuali transazioni ;
 - e) decide in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone le condizioni ed i compensi;
 - f) approva i progetti preliminari e definitivi;
 - g) determina le tariffe e i corrispettivi dovuti per la prestazione delle funzioni consortili nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'Assemblea ;
 - h) decide intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - i) approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e autorizza il Segretario-Direttore alla sottoscrizione;
 - j) adotta tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
 - k) adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alle giunte municipali.

Art. 16 Adunanze e deliberazioni

- I. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo il Segretario-Direttore.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale degli enti locali, in ordine alla forma, modalità di

redazione, controlli e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6 Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio di amministrazione sotto la propria responsabilità, con votazione unanime.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione; coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.

3 In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni.
- b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio.
- c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri.
- d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi
- e) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.

4. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso incaricato di sostituirlo. Gli incarichi e le deleghe devono essere conferiti e revocati per iscritto, dandone notizia all'Assemblea.

Art. 18

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dall'ordinamento. Le indennità sono deliberate dall'Assemblea consortile.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.

3. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuare le conseguenze dannose.

4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

6. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dalla Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5 o per altro legittimo motivo.

TITOLO III ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art. 19

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, dal Segretario-Direttore e dall'insieme della struttura, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario-Direttore e i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità.

Art.20

Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa, a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Segretario-Direttore.

2. Per la definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n° 267/2000 e n°165/2001.

3. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n° 267/2000.

4. I regolamenti di cui al comma precedente sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

5. Il Consorzio si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.

6. Rientrano nella competenza dei responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

7. In assenza di responsabili dei servizi spettano al Segretario Direttore tutti i compiti ed i poteri attribuiti dalle leggi ad essi.

Art. 21 Direzione del Consorzio

1. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario-Direttore scelto dall'Assemblea a voti unanimi tra i Segretari Comunali e Provinciali iscritti all'Albo della Regione Sicilia, in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e in possesso della Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio

1. Il Segretario Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere, con deliberazione dell'Assemblea, confermato di triennio in triennio.

2. Sono applicabili al Segretario Direttore le disposizioni di cui all'art. 18, in quanto compatibili.

3. Non può ricoprire l'incarico di Segretario Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.

Art. 22 Competenze del Segretario Direttore

1. Il Segretario Direttore è l'organo cui compete la sovrintendenza sull'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il Segretario Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

3. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Segretario Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.

4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a. esercita le attribuzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

c. ha la direzione e la sovrintendenza sui funzionari e sul personale del Consorzio;

d. adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;

e. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti

f. presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i relativi contratti;

g. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno

- h. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
- i. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;.
- j. firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- k. esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 23 Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Direttore, è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i componenti delle Giunte e dei Consigli degli enti locali associati.
3. Il Segretario Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

TITOLO IV PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITÀ - APPALTI

Art. 24 Gestione economica e finanziaria

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale al Consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli enti locali.
In particolare il Consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per i fini previsti dal decreto legislativo n° 267/2000.
2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate ed uscite .

Art. 25 Patrimonio.

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.
2. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione dai Comuni associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario

Art. 26
Fonti finanziarie

1. Al finanziamento del Consorzio provvedono in via ordinaria gli Enti locali associati mediante il versamento dei rispettivi contributi stabiliti in relazione al numero degli abitanti.
2. Il contributo a carico di ogni Ente associato è deliberato annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dall'Assemblea.
3. Al finanziamento delle spese di investimento il Consorzio provvede mediante:
 - a. i fondi all'uopo accantonati;
 - b. l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c. i contributi in conto capitale dei Comuni, della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici;
 - d. prestiti, anche obbligazionari;

Art. 27
Destinazione dell'avanzo finanziario

- 1 In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, provvederà a destinarlo secondo le finalità previste dal D.Lgs 267/2000, nonché per la riduzione del contributo richiesto ai Comuni associati per l'esercizio successivo .

Art.28 –
Rapporti finanziari con gli enti associati

1. Qualora un Ente associato non eroghi nei tempi stabiliti quanto attribuito a suo carico, il Consorzio applica interessi moratori secondo le modalità stabilite nella Convenzione di costituzione .
2. Il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrate ed uscite, potrà chiedere ai Comuni associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio.

Art. 29
Appalti e forniture

- 1 Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli enti pubblici
- 2 Spetta al Segretario Direttore la presidenza delle commissioni di gara. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti. interni o esterni all'azienda, con esclusione, in ogni caso dei membri dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Segretario Direttore.

TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 30 Revoca

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati dall'Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede entro il termine di un mese. Nell'intervallo, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dall'Assemblea.

Art. -31 Decadenza

1. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

Art. 32 Raccordo con gli enti

1 Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette a cura del Segretario agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea secondo i tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art.33 Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art 34 Collegio dei revisori dei Conti

- 1 L'Assemblea consorziale elegge, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b. uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.
- 3 Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dei conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
8. I revisori, se invitati, sono tenuti ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI TRASPARENZA, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE

Art. 35 Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Rende pubblica, con le modalità stabilite dal regolamento, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Consorzio.

Art. 36 Albo delle Pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione vengono resi noti con l'affissione in apposito albo delle pubblicazioni posto nella

sede dell'Ente. Dei medesimi atti può essere disposta, in casi particolari, l'affissione all'albo pretorio dei comuni associati

2 L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 37

Accesso e partecipazione

1. I cittadini e tutti coloro che rappresentino interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.
5. Il Consorzio individua il Funzionario responsabile, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi. Nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti.

Art. 38

Azione popolare

1. Ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali di uno dei comuni consorziati ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando il Consorzio non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione verifica se sussistano le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

Art. 39

Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.

2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:

- a. assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta
- b. promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- c. curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
- d. predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e modalità di fruizione dei servizi.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La convenzione e lo Statuto e le loro modificazioni ed integrazioni sono approvate dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il primo giorno successivo alla stipula della convenzione o degli atti integrativi da parte degli enti aderenti.

3. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

4. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia avvenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Art. 41 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del Titolo V del presente Statuto entreranno in vigore dal XXXXXX

Protocollo di intesa
tra
i Comuni di

Addì del mese di dell'anno duemila....., in....., nella saladel
Palazzo Municipale di presenti i signori:

-in qualità di Sindaco del Comune diin nome e per conto e nell'interesse del quale agisce,
-in qualità di Sindaco del Comune di in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce,
-in qualità di Sindaco del Comune diin nome e per conto e nell'interesse del quale agisce,
-in qualità di Sindaco del Comune di in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce,
-in qualità di Sindaco del Comune di in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce,

Premesso:

che in seguito all'emissione di provvedimenti definitivi di confisca di beni appartenuti alla criminalità organizzata e assegnati ai Comuni di si è determinata l'esigenza di un loro utilizzo, in modo produttivo e a fini sociali con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali;

che l'iniziativa oltre a costituire una concreta sfida alla criminalità organizzata, vuole contribuire a modificare, in chiave positiva, l'assetto produttivo delle aree dei Comuni coinvolti, facendo nascere da beni improduttivi confiscati ai mafiosi, un'opportunità di sviluppo, che nel territorio di riferimento significa creare occasioni di lavoro;

che quindi, da un punto di vista sociale, si vuole puntare ad obiettivi di integrazione di soggetti economicamente deboli e di contrastare la criminalità organizzata creando una imprenditoria sana e pulita, che attraverso lo sfruttamento dei beni confiscati possa produrre iniziative concrete e durature di recupero del territorio alla legalità, con la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

Considerato:

che è intendimento dei Comuni di appartenenti alla medesima realtà territoriale, di procedere a realizzare nel territorio, soprattutto attraverso l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, un programma di iniziative, sia di carattere sociale che infrastrutturale, integrate e coordinate tra loro, afferenti il tema della legalità e sicurezza volte alla diffusione, al rafforzamento e alla promozione della cultura della legalità nella zona di riferimento;

che per una coordinata, efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed unitaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata si ritiene necessario costituire un Consorzio di Comuni, ex articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, in quanto, tra le forme associative fra Enti locali, previste dal nostro Ordinamento giuridico, appare in relazione al tipo di attività da esercitare la più opportuna e conveniente;

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO e CONSIDERATO

I rappresentanti legali di

come sopra individuati

Si impegnano a

a realizzare nel territorio, soprattutto attraverso l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, un programma di iniziative, sia di carattere sociale che infrastrutturale, integrate e coordinate tra loro, afferenti il tema della legalità e sicurezza volte alla diffusione, al rafforzamento e alla promozione della cultura della legalità nella zona di riferimento;

costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 267/2000, un Consorzio di Comuni, per la gestione associata del programma di iniziative che saranno individuate successivamente;

Letto, confermato, sottoscritto,

IL SINDACO DI _____

IL SINDACO DI _____

IL SINDACO DI _____

IL SINDACO DI _____

.....

Contratto di Comodato

L'anno il giorno del mese di, in presso la Casa Comunale, tra il nella persona del nato a il e domiciliato per la carica in in nome e per conto dell'Ente, codice fiscale e la con sede in cf: rappresentata legalmente da nella sua qualità di legale rappresentante della medesima nata a il e domiciliata per la carica in Via, codice fiscale n°

Premesso che con decreto direttoriale n° del, dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di per ed in particolare per essere destinato a un fabbricato *oppure* lotto di terreno sito in di mq confiscati a nato a il e individuati nel N.C.T. del Comune di al foglio, particelle.....;

che in data..... l'Agenzia del Demanio Filiale Sicilia consegnava materialmente all'Ente i beni suddetti e in data gli stessi venivano trascritti;

che, in conformità allo spirito della Legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni e alle prescrizioni del decreto di destinazione, che prevedono un utilizzo per finalità sociali dei suddetti beni, nonché per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla mafia, la Giunta Municipale di..... ha manifestato la volontà di fare nascere da quelle strutture confiscate alle organizzazioni criminali luoghi dove vengano svolte attività sociali al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità in un contesto sofferto ma desideroso di cambiamento, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento;

che a seguito di selezione pubblica indetta con atto dirigenziale n°.....delveniva individuato come aggiudicatario provvisorio dei beni citati la ditta.....con sede.....;

che la Giunta Municipale con atto n°del..... ha deliberato di concedere in via definitiva i beni citati al predetto soggetto;

che la Giunta Municipale ha deliberato altresì al fine di prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nella gestione dei beni ad essa confiscati di subordinare comunque la concessione del bene all'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni e che qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, dovessero emergere a carico di taluno dei suddetti soggetti elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, non si procederà a concedere il bene;

Visti:

lo Statuto della

la legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto direttoriale n° del dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati;

gli articoli 1803 e segg. del Codice Civile.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di che in seguito verrà denominato "concedente" concede in comodato alla che in seguito verrà denominata "concessionario" che accetta il bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, identificato catastalmente come segue: un fabbricato *oppure* lotto di terreno sito in di mq confiscati a nato a il e individuati nel N.C.T. del Comune di

.....al foglio, particelle.....come da planimetria allegata sub lett. A.

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a recuperare e utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività sociali rivolte al territorio del Comune di....., anche al fine di rafforzarne la cultura della legalità; in particolare il concessionario si impegna a realizzare

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

ART. 3 -- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al bene. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il concessionario dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del concedente o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Il concessionario si obbliga a trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione; il concessionario si obbliga altresì a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere annualmente al concessionario copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile,

penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il concessionario si impegna a rispettare di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si obbliga ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 60 x cm 90 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune proprietario da porre in alto al centro, anche il numero della concessione e la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di.....".

I loghi suddetti dovranno essere apposti anche nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo

mafioso.

ART.4-DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile. Qualora il concessionario intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo almeno sei mesi prima della scadenza prevista. La presente convenzione cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.109/96, la presente assegnazione.

ART. 5- CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto. senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 7 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le utenze necessarie alla gestione dei locali; sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di

apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

ART. 8 - SPESE CONTRATTU ALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

ART.9- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto a) il

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 2), 3), 4), 5), 7), 8)

Letto, approvato e sottoscritto a il

L'Amministrazione Comunale Concedente

Il Concessionario